

**VERBALE GRUPPO NETWORK**

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	27 maggio 2010
Ordine del giorno	<p><b>1) Ricognizione dati strumenti verificati anno 2009</b></p> <p><b>2) Laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica: evidenze del rispetto della Dir.Min. 30-7-2004</b> (Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica)</p> <p><b>3) Convertitori di volumi di gas MID</b></p> <p><b>4) Varie ed eventuali</b></p>
Presenti	<p>Bonavota Antonio, Casini Maurizio - CCIAA Bologna</p> <p>Matteucci Giuseppe, Fanti Maria Cristina - CCIAA Parma</p> <p>Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia</p> <p>Sansavini Massimo - CCIAA di Forlì Cesena</p> <p>Cristiano Pasquale – CCIAA di Ferrara</p> <p>De Gironimo Pietro - CCIAA Ravenna</p> <p>Biolchini Rita – CCIAA Modena</p> <p>Avanzolini Andrea – CCIAA di Rimini</p> <p>Balice Maddalena, Pagano Mauro – CCIAA di Pesaro ed Urnino</p>
Assenti	CCIAA Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p><b>1) Ricognizione dati strumenti verificati anno 2009</b></p> <p>Il coordinatore del gruppo fa presente che da parte della responsabile Unioncamere regionale del "Monitoraggio attività camerali e infrastrutture, politiche comunitarie" che è intervenuta alla riunione per illustrare le attività da svolgere connesse alla metrologia legale, è stato richiesto di individuare dei dati per l'inserimento nella relazione sull'attività camerale.</p> <p>Il coordinatore informa inoltre che da pregressi accordi telefonici è emerso che il miglior indicatore possa essere il numero di strumenti verificati nell'anno precedente suddiviso in poche macro-categorie identificabili anche da chi non ha molta dimestichezza con il linguaggio tipico della metrologia legale. I presenti condividono tale impostazione ed i lavori proseguono al fine di identificare le categorie da accorpare.</p>

## **2) Laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica: evidenze del rispetto della Dir.Min. 30-7-2004**

### **(Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica)**

La Direttiva Min. 30-7-2004 specifica che qualora il laboratorio autorizzato alla verifica periodica nel corso della ispezione visiva che precede l'attività tecnica di verifica riscontri la presenza di sigilli provvisori apposti a seguito di interventi di manutenzione, debba raccogliere evidenze dell'avvenuta comunicazione alla Camera competente prima di procedere con la verifica. Si ritiene quindi opportuno analizzare quale sia il comportamento da adottare da parte dei laboratori al fine di rispettare tale prescrizione e soprattutto quali siano gli elementi da raccogliere in fase di sorveglianza per accertare gli eventuali inadempimenti. Il coordinatore informa i presenti che ad esempio una soluzione potrebbe essere quella adottata nella propria provincia dove il laboratorio autorizzato ha inserito nelle proprie procedure che in caso di strumenti riparati chiede preventivamente all'ufficio metrico competente se è stata ricevuta una comunicazione in merito o, in alternativa, acquisisce e custodisce agli atti, ai fini della sorveglianza, copia della comunicazione fatta alla Camera e l'evidenza dell'inoltro alla stessa. In fase di sorveglianza presso il laboratorio la semplice desamina documentale può costituire elemento per accertare gli eventuali inadempimenti. In caso di strumenti in uso nella provincia di competenza e verificati da un laboratorio, l'analisi documentale ed il confronto tra il rapporto di accertamento del laboratorio con le comunicazioni pervenute possono immediatamente far emergere le non conformità dovute a verifiche eseguite a seguito riparazioni e la mancanza di comunicazioni in tal senso.

## **2) Convertitori di volumi di gas MID**

Viene affrontata la problematica relativa al considerevole numero di Convertitori di volumi di gas MID che stanno per essere posti in servizio in sostituzione di quelli preesistenti su tutto il territorio nazionale per il rinnovo del parco attrezzature di misurazione in uso. In particolare ci si chiede se possa trovare applicazione circolare 22 ottobre 2008 , n. 3620 - Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE e come gestire il carico di lavoro che ne conseguirà.

## **4) Varie ed eventuali**

Si concorda che le riunioni di giugno e luglio verranno effettuate solo se i piani ferie e le attività formative del progetto SVIM consentiranno un numero di presenze adeguato.

### **1) Ricognizione dati strumenti verificati anno 2009**

I presenti concordano con quanto preventivamente ipotizzato ed individuano due macro-categorie che possono in maniera sintetica ed intellegibile, sia pur non ortodossa, rappresentare le tipologie di strumenti verificati. I dati saranno raccolti ed inviati al referente del gruppo di lavoro che ne curerà l'elaborazione e l'eventuale rappresentazione grafica.

### **2) Laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica: evidenze del rispetto della Dir.Min. 30-7-2004**

**(Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica)**

La soluzione proposta appare adeguata ma deve essere supportata da idonei ed uniformi regolamenti camerali. Allo stato attuale molti laboratori autorizzati si limitano ad inviare alle Camere competenti un mero elenco, spesso via e-mail, degli strumenti verificati e delle relative scadenze; pertanto risulta alquanto oneroso richiedere di volta in volta ad integrazione i rapporti di accertamento. I presenti auspicano in merito l'uniformità non solo a livello regionale.

### **2) Convertitori di volumi di gas MID**

I presenti ritengono che possa trovare applicazione la circolare 22 ottobre 2008 , n. 3620 - Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE - in riferimento alla definizione di messa in servizio ..... " e' da precisare che si ha la «messa in servizio» dopo una prima regolare utilizzazione dello strumento ancorche' effettuata nell'ambito di eventuali operazioni di taratura. Pertanto nei casi in cui ad uno strumento di misura, immesso in commercio con le marcature e i sigilli prescritti, vengano rimossi parte o tutti i predetti sigilli, dopo una sua prima regolare utilizzazione, ancorche' nell'ambito delle operazioni di taratura, tale rimozione deve intendersi effettuata dopo la sua messa in servizio, operata in conformita' alle norme applicabili. Ne consegue che per gli strumenti in questione, come specificato al punto 5 successivo, trova applicazione l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000, concernente, fra l'altro, gli strumenti riparati.

2.2. Da quanto precede deriva che uno strumento di misura marcato conformemente alla normativa MID, di seguito denominato strumento MID, verra' installato e messo in servizio senza che debbano intervenire, contestualmente, organi di controllo cosi' come invece previsto nella precedente normativa nazionale nei casi di strumenti di misura fissi.".....Pertanto si orienterà l'utenza in tal senso e le verifiche verranno eseguite compatibilmente con gli obbiettivi annuali ed i carichi di lavoro.

Data e o.d.g. prossima riunione	Da definirsi

Bologna,

Firma coordinatore